

TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI

Tribunale di Brindisi - Prima Sezione

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **4957/2017** promossa da:

_____, con il patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv.
(_____); elettivamente domiciliato in presso il
difensore avv. _____

- ATTORE/ATTRICE

FARMACIA _____, con il patrocinio dell'avv.
e dell'avv. _____ (_____); elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv. _____

- ATTORE/ATTRICE

_____, con il patrocinio dell'avv. _____ e
dell'avv. _____ (_____); elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv. _____

- ATTORE/ATTRICE

_____, con il patrocinio dell'avv. _____ e
dell'avv. _____ (_____); elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv. _____

- ATTORE/ATTRICE

contro

S.P.A. O

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____ e
dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. _____

- CONVENUTO/A

Il Giudice dott. Stefano Sales,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4122017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

il G.E

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4122017

rilevato che

- per ferma giurisprudenza, *"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. e dell'articolo 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori"* (da ultimo, Cass. civ. Sez. I, 09-01-2013, n. 350);

- non può esservi dubbio, nel caso concreto, che - al momento in cui fu concluso il mutuo (ovvero, *"al momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti a qualunque titolo"* vedi anche Cass. SS. UU. 246752017) - gli interessi convenuti fossero usurari, considerato che nel contratto di mutuo de quo è esplicitamente previsto (artt. 3 e 4 contr. mutuo) che *"... ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo (e perciò, anche le somme dovute per quota capitale) in dipendenza del presente contratto e non pagata produce dal giorno della scadenza gli interessi di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della banca"*, il che determina necessariamente (V. sul punto Cass. ordd. 55982017, 231922017) la sommatoria dei tassi applicati (giacché sulla stessa quota capitale si dovrebbe calcolare l'interesse convenzionale, e, in maniera composta, l'interesse moratorio sia sulla quota capitale che sulla quota interessi), e quindi, in concreto, la produzione di interessi in misura certamente superiore a quella del 4,02 (giacché i soli moratori sono convenuti in codesta misura);

- nel contratto di mutuo sottoposto non è contenuta alcuna norma di salvaguardia, che consenta di ritenere in ogni caso non superabili (quanto al tasso d'interesse complessivamente risultante quale dovuto sulle quota capitale) i limiti imposti dalla

normativa antiusura (il contratto contiene invero una clausola di salvaguardia limitata al tasso moratorio);

- considerata la natura evidentemente sanzionatoria della disciplina che si ritiene applicabile (nonché l'altrimenti agevole eludibilità della normativa medesima), non pare accoglibile la tesi (reperibile in giurisprudenza) della non cumulabilità delle obbligazioni di interesse, basata sulla differente natura delle obbligazioni di interesse moratorio, e, rispettivamente, di interesse corrispettivo-convenzionale;

- pertanto, dall'importo complessivo delle singole rate - nella composizione individuata per ciascuna di esse nel piano di ammortamento, quanto a "*quota capitale*" ed a "*quota interessi*" - deve detrarsi la quota parte dovuta per interessi, senza che ciò possa determinare, anche, quel che non è autorizzato da alcuna norma di legge, né dalla volontà delle parti espressa nel contratto, ovvero la rielaborazione del piano di ammortamento con imputazione dei pagamenti rateali anzitutto al capitale e, ad esaurimento della restituzione di esso, all'adempimento dell'obbligazione di corresponsione degli interessi (ristrutturazione necessariamente presupposta nel provvedimento di primo grado);

- deve quindi ritenersi che le rate sinora corrisposte non possano che imputarsi integralmente a restituzione del capitale mutuato, e che pertanto, allo stato, non possa configurarsi l'inadempimento del mutuatario (dato che l'inadempimento risale alla recente data del giugno 2017, in un rapporto iniziato nel 2011): circostanza, a sua volta, necessariamente presupposta dalla risoluzione intimata;

- la violazione della normativa antiusura è rilevabile d'ufficio;

P. Q. M.

sospende l'efficacia esecutiva del titolo.

Brindisi, 4 dicembre 2017

Si comunichi.

Il Giudice

dott. Stefano Sales